

L'alternativa è più semplice di quanto si creda

di Carmelo Lucchesi

QUANTI SONO GLI ALUNNI CHE NON SEGUONO L'IRC

I dati disponibili sul numero degli alunni che non si avvalgono dell'IRC non sono forniti dal MIUR, che elabora periodicamente una stima campionaria.

Ogni anno anche la Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, procede ad elaborare delle statistiche sull'adesione degli studenti all'ora di religione. I dati sono elaborati sulla base dei questionari compilati da circa il 90% delle diocesi italiane.

Gli ultimi dati disponibili, quelli dell'anno scolastico 2014/2015, sono stati invece pubblicati dalla rivista Tuttoscuola e, per la prima volta, sono stati elaborati sulla base delle statistiche del MIUR.

Avvalentisi IRC (dati nazionali)					
Anno scolastico	Totale	Infanzia	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado
2014/15	87,9	91,3	92,3	89,9	80,7
2013/14	88,5	90,8	92,3	90,2	82,0
2012/13	88,9	91,0	92,9	90,4	82,1
2011/12	89,3	91,6	93,1	90,9	83,0
2010/11	89,8	91,5	93,4	91,3	83,7
2009/10	90,0	92,5	93,7	91,6	83,5
2008/09	91,0	93,2	94,2	92,7	85,3
2007/08	91,1	94,1	94,6	92,7	84,5
2006/07	91,2	94,5	94,6	92,9	84,6
2005/06	91,6	94,7	95,2	93,1	85,0
2004/05	91,8	95,1	95,5	93,2	85,3
2003/04	92,7	96,4	95,8	94,1	86,5
2002/03	93,0	95,8	96,0	94,3	87,5
2001/02	93,2	96,3	96,4	94,7	87,6
2000/01	93,6	96,8	96,8	95,1	88,1
1999/2000	92,9	96,7	96,5	94,9	86,7
1998/99	93,4	96,7	96,9	95,1	87,5
1997/98	93,6	96,7	97,0	95,6	88,2
1996/97	93,7	96,5	96,8	95,7	88,1
1995/96	93,9	97,0	97,3	95,6	88,8
1994/95	94,4	96,5	97,2	96,0	90,3
1993/94	93,5	96,6	96,3	95,4	88,6

Fonte http://www.chiesacattolica.it/ccl_new_v3/s2magazine/vedidocAreaRiservata.jsp?id_allegato=74312

LE FONTI NORMATIVE

L'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18.2.1984 e ratificato con la L. 25.3.1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e prescrive che *"tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione"*. Tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico sull'istruzione).

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'IRC viene esercitata, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La scelta delle attività alternative ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale tramite un'espressa dichiarazione dei genitori.

Le attività alternative all'IRC possono essere attuate attraverso:

1. attività didattiche e formative;
2. attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
3. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica: in questo caso, si determina però uno "stato di non-obbligo".

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

È fatto obbligo per le istituzioni scolastiche predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentesi dell'IRC, ai sensi della normativa vigente (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche. La programmazione delle attività alternative costituiscono un momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti e di conseguenza, qualora l'adempimento non fosse compiuto dal collegio dei docenti, deve essere cura dei capi d'istituto intervenire perché subito l'organo collegiale vi provveda, per rendere possibile l'immediato avvio delle attività .

Una volta deliberate ed attuate, le attività alternative devono essere valutate (DPR 122/09 art 2/5) così come avviene per l'IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi;

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ai fini della copertura delle ore di attività alternative (attività didattiche e formative e attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente) i Dirigenti scolastici devono osservare le seguenti disposizioni vigenti:

a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore ai docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche disponibili, in servizio nella

scuola, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. I docenti di potenziamento sono equiparati ai docenti curricolari.





L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali e d'istituto.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che: "poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa."

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1	personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola	essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi
2	docenti di ruolo e non di ruolo ad orario completo dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti	sono liquidate come ore eccedenti
3	personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo	sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto
4	in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate	l'onere va imputato alle spese per le supplenze a tempo determinato nei capitoli di spesa previsti:  scuola dell'infanzia (cap. 2156)  • scuola primaria (cap. 2154)  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155)  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149)

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di uffici superiori, attesa la natura obbligatoria di tali attività.